



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-51 WORK, ORGANIZATIONAL AND PERSONNEL PSYCHOLOGY

Sede di Cesena

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ
TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 12 TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (TPV)

ART. 13 TIROCINIO CURRICULARE

ART. 14 PROVA FINALE

Corso di Laurea Magistrale in Work, organizational and personnel psychology

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Work, organizational and personnel psychology occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento di attività formative professionalizzanti pari a 10 CFU, i laureati triennali acquisiranno i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

• Requisiti curriculari

Per l'accesso al corso di laurea magistrale è obbligatoriamente richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti d'accesso:

- avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:
 - ex D.M. 270/2004: Classe L-24;
 - ex D.M. 509/1999: Classe 34;
- possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
- avere acquisito una Laurea con almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari da M-PSI/01 a M-PSI/08 (almeno 6 CFU per ogni settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07 e M-PSI/08).

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Per l'accesso al corso è necessario possedere conoscenze nella lingua italiana equivalenti ad un livello non inferiore al B2 del QCER.

Gli studenti stranieri non in possesso di questo requisito dovranno inserire nel proprio piano di studi attività formative finalizzate al raggiungimento del livello richiesto.

Eventuale recupero CFU di Tirocinio Pratico Valutativo non acquisiti nel Corso di laurea di primo livello

In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento di attività formative professionalizzanti pari a 10 CFU, i laureati triennali acquisiranno i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

• Modalità di ammissione

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

Sono necessarie in ingresso la conoscenza delle teorie di base della psicologia del lavoro, sociale e generale, nonché la conoscenza dei principi teorico-metodologici della ricerca in ambito psico-sociale.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è effettuata mediante una prova scritta e/o orale ed eventuale analisi del curriculum individuale del laureato.

Non devono sostenere la prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione gli studenti che possono esercitare il diritto di opzione dal vecchio al nuovo ordinamento.

Verifica della conoscenza della lingua inglese

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 e della lingua italiana non inferiore al B2 del QCER del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Maggiori dettagli, incluse le modalità di soddisfacimento del requisito B2 per la lingua inglese, saranno contenuti nel bando/avviso di ammissione pubblicato sul sito web di corso di studio.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio

Il passaggio tra i *curricula* previsti non è consentito.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Percorso flessibile

Per quanto riguarda il curriculum WOP (work, organizational and personnel psychology), con titolo multiplo, non è prevista la possibilità da parte degli studenti di optare per il percorso flessibile.

Per quanto riguarda il curriculum OHP (occupational health psychology), che non prevede accordi di titolo multiplo con partner stranieri, gli studenti possono optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito di Corso di Studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con gli obiettivi formativi del corso di studi e ne darà tempestiva notizia allo studente prima dell'inizio di tali attività formative.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

9.1 I crediti formativi universitari acquisiti nei Corsi di Laurea della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

9.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 9. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

9.3 Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".

9.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

9.5 Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine ore lezioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività, comunque, valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

9.6 Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

9.7 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti ciascun Consiglio di Corso di studio si avvale di un 'docente referente' che, in collaborazione con gli Uffici, predispone progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di equivalenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate da ciascun Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

10.1 I crediti formativi universitari acquisiti in Lauree magistrali di diversa classe o in Lauree magistrali di università telematiche e in Corsi di studio internazionali dello stesso livello sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, adeguatamente documentato dallo studente al momento della richiesta di riconoscimento;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari, della durata e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

10.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al precedente comma 5 dell'art. 9. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

10.3 Per il riconoscimento che abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, si rinvia all'art. 9, comma 3.

10.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

10.5 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti, si rinvia all'art. 9, comma 7.

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Art. 12 Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)

Il corso di studio prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) curriculare finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di Psicologo. L'attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV), prevista all'interno del piano didattico della laurea magistrale, è svolta per un totale di 500 ore, pari a 20 CFU.

Art. 13 Tirocinio curriculare

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale o per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 14 Prova finale

Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale comprende la redazione e discussione pubblica di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore ed una prova pratica valutativa (PPV), che precede la discussione della tesi, concentrata sulla verifica delle competenze professionali maturate durante il tirocinio pratico valutativo (TPV).

Ottenuta l'idoneità alla prova pratica valutativa, lo studente accede alla dissertazione della tesi, attraverso la quale deve dimostrare la padronanza degli argomenti, la capacità critica, e una capacità di comunicazione di buon livello.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale prevede la discussione del candidato con la Commissione in merito ad un elaborato scritto o a un prodotto tecnico che testimoni l'acquisizione di specifiche competenze proprie della Laurea Magistrale in oggetto acquisite nel corso dei due anni di studio. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163 dell'8 novembre 2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia – Classe LM- 51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. Ai fini del superamento della PPV lo studente deve acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accede alla discussione della tesi di laurea. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneità del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio.

Il Consiglio di corso di studio può indicare nel piano didattico specifiche modalità e sequenze temporali per la realizzazione della tesi. In ogni caso l'elaborato scritto o il prodotto tecnico finale devono confluire in una tesi elaborata in modo originale dallo studente.

I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di programmazione didattica. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum, al contenuto della tesi ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.